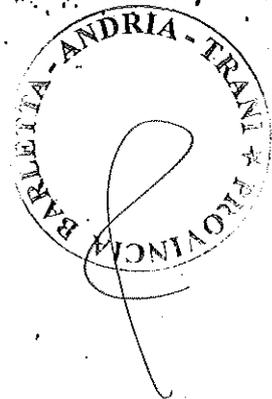


ALLEGATO C)

ALLA D.R.P. n. 42/2012



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI
ACCORDO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE
DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

PERSONALE NON DIRIGENTE

ANNUALITÀ ECONOMICA 2011

PREMESSA

La presente relazione è rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 3 GCNL 01.04.1999, così come modificato dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, ai fini del controllo da parte del Collegio dei Revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli oneri.

L'art. 40, comma 3 *sexies* del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dall'art. 52 del D.Lgs. n. 150/2009, sancisce ulteriormente l'obbligatorietà di allegare, a corredo dell'ipotesi di accordo sulla destinazione delle risorse per la contrattazione decentrata, sia una Relazione Illustrativa inerente le risorse necessarie alla costituzione ed alla destinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sia una Relazione Tecnico-Finanziaria attestante non soltanto la compatibilità degli oneri scaturenti dall'ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio, ma anche la conformità degli istituti e delle procedure alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Tale articolo reitera le precedenti disposizioni contrattuali, prevedendo espressamente la *"certificazione delle due relazioni da parte degli organi di controllo"*.

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica, formalizzata nella sua composizione con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 65 del 21.05.2010, e la Delegazione di Parte Sindacale hanno sottoscritto in data 22.05. 2012 la pre-intesa in ordine alle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2011.

Tali modalità sono disciplinate nell'Ipotesi di Accordo per la destinazione delle risorse della contrattazione integrativa e sono quantificate sulla base della struttura organizzativa attuale da cui conseguono le specifiche prestazioni lavorative che costituiscono il presupposto della corresponsione delle indennità.

Le risorse

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 29.03.2012, e successiva determinazione del Settore Personale n. 97 del 12.04.2012 si è proceduto alla rideterminazione del Fondo per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività – anno 2010, quantificando in € 1.017.273,58, di cui risorse stabili per € 768.905,55 e risorse variabili per € 248.368,03.

Pertanto, anche alla luce della suindicata rideterminazione del Fondo per l'anno 2010, con determinazione dirigenziale n. 100 del 13.04.2012 è stato rideterminato, in via definitiva, il Fondo per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività – anno 2011, quantificandolo in € 1.079.753,11, alla luce della normativa vigente, ripartito tra risorse stabili pari ad € 833.078,50, e

risorse variabili pari ad € 246.674,61. (comprensivo delle progressioni economiche orizzontali in godimento e dell'indennità di comparto-quota fondo).

La costituzione del Fondo del salario accessorio per i dipendenti dell'Ente, per l'anno 2011, è stata, pertanto, effettuata sulla base di quanto sancito:

- dall'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che testualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;
- dalla circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, contenente indicazioni circa l'applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2010, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;
- dalla Delibera Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 324/2011/PAR, in ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi di cui al precitato art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010;
- dal documento redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 11/17/CR06/C1, avente ad oggetto *"Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122"*;

Nello specifico, però, così come descritto nella precitata determinazione dirigenziale n. 100 del 13.04.2012, si è proceduto con la quantificazione Fondo per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2011, tenendo conto, non solo della necessaria corrispondente riduzione del Fondo medesimo, a seguito di riduzione del personale in servizio sulla base del criterio indicato nella su citata circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, ma altresì dell'aumento di unità di personale di questo Ente per le quali è previsto l'accesso alle forme di finanziamento del salario accessorio. (v. la ricontrattualizzazione di n. 16 unità di personale agricolo, già in forza alle Aziende Agricole, con conseguente applicazione del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali; l'assunzione di n. 1 dipendente di categoria C, con profilo professionale di Polizia Locale, in ottemperanza ad un'ordinanza emessa dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Trani;

trasferimento presso l'Ente di n. 4 dipendenti della Regione Puglia, appartenenti a diverse categorie e profili professionali, a seguito dell'attuazione dei processi di delega di funzioni, inerenti l'edilizia sismica e l'approvvigionamento idrico)

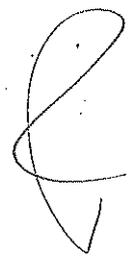
Ai fini, inoltre, della costituzione del Fondo del salario accessorio dei dipendenti dell'Ente, per l'anno 2011, si è tenuto conto, altresì, di quanto sancito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo con deliberazione n. 51 del 04.10.2011, in relazione alle risorse ex art. 15, lettera k) CCNL 01.04.1999, la quale ha stabilito quanto segue: *"Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicché in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.....Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna..."*

Gli impieghi

Per quanto attiene agli impieghi delle risorse per la contrattazione decentrata, gli stessi sono stati distinti in stabili e variabili a seconda della natura fissa e ricorrente ovvero variabili, in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente.

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo, che vengono finanziate da fondi di bilancio, ammontano a € 833.078,50, mentre le risorse variabili che costituiscono il fondo ammontano a € 246.674,61, e sono così determinate:

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
PRODUTTIVITA' - anno 2011**



Risorse STABILI	
Importo Unico (media RS 5 Province)	768.905,55
art. 15 comma 5 Incremento dotazione organica (16 agricoltori+1 agente polizia locale) al netto di n. 3 cessati [16+1-3]CALCOLI VALORI MEDI COME CIRCOLARE N. 12/2011 RGS	59.415,43
art. 4 ccnl 05/10/2001 R.I.A. personale cessato al 31.05.2011	551,14
art. 15 lett. L) ccnl 1/4/1999 Incremento per trasferimento di n. 4 dipendenti Regione (indennità specifiche resp. e indennità comparto quota fondo)	9.448,92
Totale Risorse Stabili 2011 limite 2010 + incrementi	838.321,04
art. 9 comma 2 bis dl78/2010 decurazione risorse stabili (3 cessati 2011)	5.242,54
Totale Risorse Stabili 2011	833.078,50
Risorse VARIABILI	
art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999 (integrazione monte salari 1997 1,2%)MEDIA 5 Province	46.129,88
art. 15 comma 5 ccnl 1/4/1999 (attivazione nuovi servizi e processi riorganizzazione)	179.238,15
art. 15 comma 5 ccnl 1/4/1999 Progetto obiettivo polizia provinciale	23.000,00
Totale Risorse Variabili limite 2010	248.368,03
art. 9 comma 2 bis dl78/2010 decurazione risorse variabili (3 cessati 2011)	1.693,42
Totale Risorse Variabili	246.674,61
Totale Risorse 2011	€ 1.079.753,11
Art.15 c.1 lett.k fuori blocco (deliberazione Corte Conti sez. Riunite n. 51/2011).	270.241,36

Le risorse così determinate finanziano:

UTILIZZO FONDO anno 2011			€ 1.079.753,11
CCNL 01/04/1999	Art. 17 c.2 lett.b	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	€ 279.870,50
CCNL 24/01/2004	Art. 33	INDENNITA' DI COMPARTO (quota fondo)	€ 110.726,52
	Art. 17 c.2 lett.c	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO (P.O. e A.P. GIÀ IN GODIMENTO)	€ 279.777,68
		INDENNITA' DI RISCHIO	€ 2.150,00
		INDENNITA' DI REPERIBILITA'	€ 45.000,00
	Art. 17 c.2 lett.d	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	€ 1.000,00
	Art. 17 c.2 lett.e	INDENNITA' DI DISAGIO	€ 4.452,50
	Art. 17 c.2 lett.f	INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT. B e C	€ 72.961,24
CCNL 01/04/1999	Art. 17 c.2 lett.f	INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT. D	€ 65.744,11
CCNL 14/09/2000	Art. 22	INDENNITA' DI TURNO	€ 45.000,00
UTILIZZO FONDO ISTITUTI ELENCATI NELL'ACCORDO (B+C+D+E+F+G+H+I+L+M)			€ 906.682,55
SOMMA RESIDUALE FINANZIANTE :			€ 173.070,76
CCNL 01/04/1999 22/01/2004	Art.17 c.2 lett.a Art.37	PRODUTTIVITA'	€ 150.070,76
	Art.15 c.5	PROGETTI OBIETTIVO, PROGETTI FINALIZZATI	€ 23.000,00
		INCENTIVI CONTENZIOSO, TRIBUTI E PROGETTAZIONE (fuori blocco D.L. n.78/2010)	€ 270.241,36

Relativamente alla possibilità del bilancio dell'Ente di sostenere le spese suindicate, la stessa risulta ad oggi verificata già in sede di predisposizione del bilancio, ove sono state appostate le risorse necessarie al finanziamento del Fondo per il salario accessorio del personale dipendente, ed altresì, risulta giustificata la compatibilità di tali spese con le disposizioni di finanza pubblica, emanate negli ultimi anni, al fine del contenimento delle dinamiche retributive.

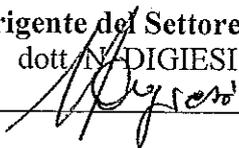
A tal riguardo, si fa riferimento, nello specifico, alla disciplina delle spese di personale degli enti locali, rinvenibile unicamente nella legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 (artt. 9 e 14) e nella Legge di Stabilità 2011, che esclude per tre anni gli enti di nuova istituzione dai vincoli del Patto di Stabilità interno.

Vista la Relazione Illustrativa del _____, inerente le risorse costitutive e l'utilizzo del fondo, si precisa che lo stesso è stato finanziato, come evidenziato nella Determinazione del Settore Personale n. 100 del 13/04/2012 con imputazione ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione - anno 2011 e, nello specifico:

Cap. 307.1 int. 1.01.02.01 per € 1.079.753,11 per competenze ad indennità;
Cap. 308.2 int. 1.01.02.01 per € 256.981,24 per oneri riflessi;
Cap. 471 int. 1.01.02.07 per € 91.779,01 per IRAP;
Capitoli di bilancio diversi per la quota relativa all'indennità di Comparto e delle progressioni orizzontali in godimento a carico dello stesso.

Alla liquidazione delle competenze previste si provvederà a seguito di appositi atti del Dirigente del Settore Personale, previa comunicazione dei rispettivi Dirigenti di Settore.

Il Dirigente del Settore Personale
dott. N. DIGIESI



Il Dirigente del Settore Finanziario e Tributi
dott. G. DI BLASE

